REGOLAMENTO (CE) N. 3296/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure connesse sono state messe in vigore a decorrere dal 1° marzo 1992 da un accordo interinale sul commercio e sulle misure connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la RFCS, dall'altra [1], firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 520/92 [2], del Consiglio stabilisce disposizioni per l'applicazione dell'accordo interinale;

considerando che, in seguito allo scioglimento della RFCS del 31 dicembre 1992, il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo separato con la Repubblica ceca;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, l'accordo interinale è stato modificato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 dicembre 1993 per potenziare e accelerare l'assegnazione di alcune concessioni comunitarie;

considerando che il 21 dicembre 1993 è stato firmato con la Repubblica ceca un protocollo complementare all'accordo interinale per adeguare detto accordo allo scioglimento della RFCS succeduta nell'accordo dalla Repubblica ceca;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo europeo rifacendosi alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 520/92;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo europeo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [3], e dal regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi terzi non membri della Comunità economica europea [4];

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo europeo;

considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo;

considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Prodotti agricoli

Articolo 1

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi o dei dazi doganali, nonché per i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Qualora l'applicazione dell'accordo richieda una più stretta cooperazione con la Repubblica ceca, la Commissione potrà adottare qualsiasi misura necessaria a tal fine.

[1] GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.
[2] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
[3] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 77.
[4] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 2

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e all'articolo 117, paragrafo 2, dell'accordo stesso. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 64 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica il regolamento (CEE) n. 2423/88 ; queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dalla Repubblica ceca conformemente all'articolo 64 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni, in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 4

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2423/88 e secondo la procedura prevista dall'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 5

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta di applicazione.

Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Repubblica ceca e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Repubblica ceca nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3491/93 [1].

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione constata di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro che sono da applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo :

— essa ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta ;

— consulta il comitato ;

— informa contemporaneamente la Repubblica ceca e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo ;

— comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 3.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Repubblica ceca ; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

[1] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 6

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 8

In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 o 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché da disposizioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all'articolo 22 o all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 9

La Commissione procede, a nome della Comunità alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 10

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo (1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) Non oltre il 1° febbraio 1995.